



COMUNE DI BALESTRATE

PROVINCIA DI PALERMO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
E SERVIZI ALLA PERSONA

Via Roma n° 14 - Balestrate (PA) - C.A.P. 90041 Tel: 091.8980011 Fax 091.8980079
Codice Fiscale : 80023250824 - WEB: www.comune.balestrate.pa.gov.it

OGGETTO: Nuove norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive

SI AVVISA CHE

Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, **alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive** contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le modifiche di cui trattasi sono dirette a consentire una completa “ decertificazione ” nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i privati, per cui :

- 1) Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai sensi del novellato art. 74, comma 2, lett. a) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura : “ ***Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori dei pubblici servizi*** ”. Il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai sensi del novellato art. 74, comma 2, lett. a). del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- 3) Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti, ovvero ad accertamenti, ovvero ad accertare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

Pertanto, dal 1° gennaio 2012 gli uffici Anagrafe e Stato Civile possono rilasciare certificati validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Si ricorda, in proposito, che i certificati dell'anagrafe destinati a soggetti privati (residenza, stato di famiglia, contestuali vari, esistenza in vita, ecc.) è previsto di norma il pagamento dell'imposta di bollo, ex art. 4 della Tariffa , Allegato " A " al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e dei diritti di segreteria, ex articoli 6, 6-bis e 7 della Tabella " D ", allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, ossia un contrassegno telematico da euro 14,62 più euro 0,52 di diritti di segreteria per ogni certificato.

Addi, 23 Gennaio 2012

L'ufficiale d'Anagrafe e dello Stato Civile
F.to *D.ssa Eufemia Lo Grasso*

Il Responsabile di Direzione
F.to *Rag. Gioacchino Ciullo*